

Edizione di giovedì 27 ottobre 2016

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Rent to buy: IMU e TASI si trasferiscono dal rogito](#)

di Fabio Garrini

CONTENZIOSO

[La tassazione delle liberalità indirette](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[L'IVA sui passaggi interni di servizi tra attività separate](#)

di Marco Peirolo

CRISI D'IMPRESA

[Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenominativa](#)

di Andrea Rossi

AGEVOLAZIONI

[Bonus cultura: modalità di utilizzo della Carta elettronica](#)

di Giovanna Greco

BUSINESS ENGLISH

[“So-called”, “formerly known as”: come tradurre ‘cosiddetto’ in inglese](#)

di Stefano Maffei

IMU E TRIBUTI LOCALI

Rent to buy: IMU e TASI si trasferiscono dal rogito

di Fabio Garrini

In estrema sintesi, possiamo definire il contratto di **rent to buy** – o affitto a riscatto – come un contratto finalizzato alla **compravendita** (normalmente di un immobile): esso è caratterizzato dal fatto che la cessione non avviene immediatamente, ma solo dopo un determinato lasso di tempo stabilito tra le parti, durante il quale il locatario / futuro acquirente **paga** al locatore / proprietario **una somma periodica** per l'utilizzo dell'immobile. Allo scadere del termine prefissato, il locatario decide se esercitare o meno l'opzione per il trasferimento della proprietà al prezzo già fissato; **dal prezzo pattuito vengono detratti** in toto o in parte (anche in questo caso occorre verificare gli accordi) i **canoni** addebitati. Si tratta di un contratto certamente interessante per **l'acquirente** che riesce a diluire in parte il costo di acquisto, entrando già immediatamente nella disponibilità dell'immobile, peraltro creandosi uno **storico creditizio** che certamente potrà agevolare la successiva richiesta di mutuo; dal canto suo, il **venditore**, proponendo tale tipologia di contratto, riesce ad **allargare la platea dei potenziali acquirenti**.

IMU e TASI

Una volta inquadrato l'istituto, viene da chiedersi su chi gravi il **pagamento delle imposte comunali maggiori**, ossia l'IMU e la TASI.

La soluzione è piuttosto immediata e non può dare luogo a dubbi di sorta. La soggettività IMU (e TASI) è costruita per rinvio all'[articolo 2 del D.Lgs. 504/1992](#) che al comma 1 stabilisce che: *"Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività."* Ciò sta a significare che **il locatario / futuro acquirente acquisirà la soggettività passiva solo alla stipula dell'atto** che sancisce il passaggio di proprietà: sino ad allora le imposte competono al locatore / futuro cedente.

Potrebbe essere frequente l'ipotesi per cui acquirente e cedente trovino un **accordo** per cui le imposte dovute per tali immobili siano **a carico del locatario**, in quanto l'opzione per l'acquisto è solitamente implicita nell'accordo a monte (l'acquirente paga canoni che poi saranno scomputati, quindi quando aveva sottoscritto il *rent to buy* in realtà aveva già deciso per l'acquisto) e la forma contrattuale prescelta è in realtà un **metodo che ha il venditore per agevolare finanziariamente l'acquirente**.

Quand'anche vi fosse tale genere di **accordo**, per quanto in precedenza affermato, soggetto

passivo tenuto al pagamento del tributo sino all'effettivo trasferimento dell'immobile sarà il **proprietario**: l'accordo ha solo effetti tra le parti, ma lascia del tutto **estraneo il rapporto tributario**.

Il problema che deriva dall'utilizzo di tale accordo risiede nel fatto che l'utilizzatore finisce necessariamente per perdere le agevolazioni previste per l'abitazione principale: dal 2016, la L. 208/2015 prevede infatti **l'esenzione** sia ai fini IMU che TASI per il possessore che adibisce ad abitazione principale il fabbricato. Poiché il possessore è individuato nel locatore, **tali imposte saranno regolarmente dovute**.

Da notare che **l'esenzione** per l'abitazione principale riguarda anche il **locatario** per la **TASI** di **sua competenza**, ma questo certamente è un beneficio di poco conto, in relazione all'imposta complessivamente dovuta.

Esempio

Mario Rossi è proprietario di un immobile abitativo di rendita € 1.000, oltre ad una autorimessa di rendita € 150 e ad una cantina di rendita € 50. Stipula con Luca Bianchi un contratto di *rent to buy* di durata 10 anni. Luca Bianchi ha trasferito dimora e residenza nell'immobile.

Il Comune ha deliberato un'aliquota IMU pari al 9 per mille e un'aliquota TASI dell'1 per mille; la quota a carico dell'utilizzatore deliberata dal Comune è pari al 10%.

Mario Rossi (imposta annuale):

$$\text{IMU: } \text{€ } 1.200 * 1,05 * 160 * 9 / 1.000 = 1.814,40$$

$$\text{TASI: } \text{€ } 1.200 * 1,05 * 160 * 1 / 1.000 = 201,60 * 90\% = 181,44$$

Luca Bianchi (imposta annuale):

IMU: non dovuta

$$\text{TASI: } \text{€ } 1.200 * 1,05 * 160 * 1 / 1.000 = 201,60 * 10\% = 20,16 ? \text{ esente}$$

Se Mario Rossi si fosse accordato con Luca Bianchi per farsi rimborsare la quota di IMU da lui pagata, egli dovrebbe ricevere € 1.995,84; **l'imposta non sarebbe invece dovuta da Luca Bianchi se egli avesse acquistato immediatamente l'immobile**. Con riferimento al periodo decennale di durata del contratto, come nell'esempio, dalla stipula al trasferimento dell'immobile, l'onere complessivo ammonterebbe a circa € 20.000.

Risulta quindi evidente che nelle **valutazioni** riguardanti la scelta se utilizzare questo strumento occorre **inserire anche il carico IMU/TASI**.

Ciò posto, le considerazioni devono tenere conto di molti elementi; in alcuni casi il *rent to buy* potrebbe essere l'unica via per acquistare un immobile da parte di un soggetto privo di merito creditizio. Inoltre non va trascurato che l'utilizzatore finirà per differire la sottoscrizione del mutuo, **rinviano** anche il pagamento dei correlati **interessi**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE CASO PER CASO ►►

CONTENZIOSO

La tassazione delle liberalità indirette

di Luigi Ferrajoli

Nel caso di liberalità indiretta collegata ad atti concernenti il **trasferimento di diritti immobiliari**, la donazione è esente da imposta di donazione, ai sensi dell'[**articolo 1, comma 4-bis, D.Lgs. 346/1990**](#), solo nel caso di **espressa dichiarazione contenuta nell'atto di donazione**.

Questo è il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella [**sentenza n. 13133 del 24 giugno 2016**](#), secondo cui, per essere esente da imposta, la donazione indiretta deve essere **espressamente menzionata** nel contratto di compravendita cui la liberalità indiretta è collegata, ciò ai sensi dell'[**articolo 1, comma 4-bis D.Lgs. 346/1990**](#) secondo cui “*ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto*”.

La decisione in commento riguarda il caso di due fratelli che avevano ricevuto nel corso del 2001 una elargizione di denaro da parte dei genitori finalizzata all'acquisto di due immobili. Ai due soggetti veniva notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate un **avviso di accertamento** contenente un accertamento sintetico che contestava lo scostamento tra il reddito dichiarato nell'anno di acquisto dell'immobile e la spesa sostenuta, a fronte del quale i contribuenti eccepivano in sede di contraddittorio con l'Ufficio di avere ricevuto la **liberalità indiretta dai genitori** sufficiente a giustificare l'esborso sostenuto per acquistare i due immobili.

Tale giustificazione comportava l'annullamento dell'accertamento sintetico, tuttavia la confessione circa la somma ricevuta, trasferita senza atti formali e senza alcuna registrazione, portava l'Ufficio a notificare un **avviso di accertamento ai fini dell'imposta di donazione**. L'[**articolo 56-bis del D.Lgs. 346/1990**](#) consente, infatti, all'Ufficio di procedere all'accertamento delle liberalità indirette diverse da quelle registrate, in presenza di due condizioni: a) l'esistenza della liberalità deve risultare da **dichiarazioni rese dall'interessato** nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi; b) le liberalità devono avere determinato un **incremento patrimoniale superiore alle franchigie di legge**.

Il prelievo sulla donazione non può comunque essere applicato nei casi di liberalità indirette collegate ad atti concernenti la compravendita o la costituzione di diritti su immobili e aziende qualora per l'atto sia **prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale**.

La disposizione di cui all'[**articolo 1, comma 4-bis D.Lgs. 346/1990**](#) definisce come presupposto

per l'esenzione dall'imposta di donazione l'esistenza di un **collegamento fra la donazione indiretta e l'atto di acquisto**, senza che venga specificato come detto collegamento debba essere effettuato e **senza che sia previsto che**, ai fini dell'esenzione, **occorra effettuare particolari menzioni negli atti che si stipulano**.

La Suprema Corte nella sentenza in commento sostiene che “*per regola generale l'esenzione dal tributo (e più in generale la fruizione del beneficio fiscale) presuppone l'esplicito esercizio del diritto corrispondente da parte del contribuente* il quale, a tale fine, è conseguentemente onerato dal farne espressa dichiarazione in atto; ciò allo scopo di certa e tempestiva individuazione degli elementi fondamentali e constitutivi del rapporto tributario, oltre che di porre l'Amministrazione finanziaria in condizione di immediatamente rilevare e verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di non imponibilità”.

La conclusione cui giunge la Corte di Cassazione appare, invero, non del tutto accettabile dal momento che è opportuno evidenziare che quando il legislatore tributario vuole che in atto risultino **dichiarazioni necessarie per l'ottenimento di un'agevolazione o di un'esenzione**, lo dice espressamente (ad esempio nell'agevolazione “prima casa” non basta all'acquirente di non essere proprietario di altre abitazioni ma occorre che lo dichiari espressamente).

Inoltre, in termini più generali va evidenziato che l'[**articolo 10 dello Statuto del contribuente**](#) dispone che i rapporti fra contribuente ed Amministrazione finanziaria devono essere improntati al **principio della collaborazione e della buona fede**. Conseguentemente, se la legge richiede che non esista nient'altro che un “collegamento” fra due elementi di fatto, quali la dazione di denaro da un lato ed il suo successivo impiego per l'acquisto dall'altro lato, **non è possibile escludere il perfezionamento del presupposto dell'esenzione** (e, cioè, del collegamento) **solamente perché detto collegamento non sia stato espressamente dichiarato in atto**; per la stessa ragione, nel campo dell'agevolazione prima casa, in cui la legge richiede che determinate dichiarazioni siano presenti nell'atto come presupposto dell'agevolazione, è pacifico che la mancanza di dette dichiarazioni possa essere rimediata con un atto integrativo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DELL'ACCERTAMENTO CON MASSIMILIANO TASINI

Milano Treviso

►

IVA

L'IVA sui passaggi interni di servizi tra attività separate

di Marco Peirolo

Oltre ai passaggi interni di beni tra attività separate, oggetto di un [precedente contributo](#), assumono rilevanza ai fini IVA anche i **passaggi interni di servizi**, sia pure in riferimento soltanto alle specifiche fattispecie contemplate dall'[articolo 36, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972](#).

La norma, sul punto, dispone che “*i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'articolo 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese*”.

Affinché tali operazioni siano rilevanti ai fini IVA è, quindi, necessario che il servizio sia attribuito ad una **attività soggetta a detrazione forfettaria**, come si verifica nel settore degli spettacoli o dell'agricoltura, **oppure a detrazione ridotta**, come accade nel settore finanziario.

Pur in assenza di un esplicito riferimento agli adempimenti della fatturazione e della registrazione, l'equiparazione dei predetti passaggi interni alle prestazioni di servizi di cui all'[articolo 3 del decreto IVA](#) implica automaticamente che gli **obblighi** in esame debbano essere **osservati**.

Con specifico riguardo alla fatturazione, occorre ricordare che l'Amministrazione finanziaria ha consentito:

- l'emissione di una **fattura provvisoria su base mensile seguita da una fattura di conguaglio al termine dell'anno**, nella specie laddove sia oggettivamente impossibile provvedere alla fatturazione dei singoli servizi in relazione al momento in cui sono resi ([R.M. 450565/1990](#)). Tale situazione si verifica, in particolar modo, per i servizi di tipo continuativo o periodico, per cui è possibile determinare in via presuntiva il valore dei servizi oggetto di trasferimento interno per poi calcolare, a fine esercizio, il conguaglio sulla base del valore effettivo dei servizi;
- in sostituzione della fattura, l'emissione di **note di debito e di credito interne da annotare sul solo registro degli acquisti** in diminuzione per l'attività imponibile e in aumento per l'attività esente, ritenendo che tale procedura sia idonea a pervenire ad una più corretta rilevazione del volume d'affari senza necessità di effettuare operazioni di rettifica a fine anno ([R.M. 72/E/1997](#)).

Analogamente ai passaggi interni di beni, anche quelli aventi per oggetto i servizi **non concorrono alla formazione del volume d'affari** pur essendo obbligatoria, per quanto detto, la

fatturazione e la registrazione ([articolo 20, comma 2, del D.P.R. 633/1972](#)).

Resta da chiedersi, a questo punto, se la fatturazione dei servizi attribuiti all'attività separata debba essere effettuata **sempre in regime di imponibilità** e se il riferimento al “**valore normale**”, contenuto nell'[articolo 36, comma 5, del decreto IVA](#), sia ancora attuale dopo le modifiche operate dalla **L. 88/2009** (Comunitaria 2008).

Al primo aspetto dubbio è possibile rispondere osservando che, sul piano unionale, i passaggi interni di servizi sono disciplinati dall'[articolo 27 della Direttiva 2006/112/CE](#), che consente agli Stati membri, previa consultazione del Comitato IVA, di “**assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso la fornitura, da parte di un soggetto passivo, di un servizio per le esigenze della sua impresa, qualora la fornitura di detto servizio da parte di un altro soggetto passivo non gli dia diritto alla detrazione totale dell'IVA**”.

In perfetta analogia all'**autoconsumo interno** di beni previsto dall'[articolo 18, lett. a\), della Direttiva](#), la facoltà concessa agli Stati membri è finalizzata a prevenire distorsioni di concorrenza, intendendo evitare la disparità di trattamento che si manifesterebbe se l'operatore soggetto a detrazione limitata, anziché acquistare il servizio da terzi, lo utilizzasse internamente all'impresa attraverso il passaggio all'attività con detrazione piena.

Per effetto dell'assimilazione alle prestazioni “in senso stretto”, al servizio oggetto di trasferimento si applica il **medesimo regime impositivo delle prestazioni a titolo oneroso, cioè verso terzi**, sicché ben può verificarsi l'ipotesi della fatturazione in **esenzione** da IVA. Si pensi, per esempio, al caso in cui il servizio attribuito all'attività separata non abbia dato luogo alla detrazione, nemmeno in parte, dell'imposta in sede di acquisto.

Se, sotto questo profilo, la conclusione è identica a quella applicabile ai passaggi interni di beni, **diverse considerazioni** devono essere formulate a proposito dell'ulteriore dubbio riguardante il riferimento al “**valore normale**”.

L'[articolo 77 della Direttiva 2006/112/CE](#), nel definire le modalità di quantificazione della base imponibile dell'**autoconsumo interno** di servizi, al quale è riconducibile il passaggio interno di servizi, dispone infatti che, per le operazioni in questione, “*la base imponibile è costituita dal valore normale (...)*”, laddove tale parametro – in linea con le previsioni nazionali ([articolo 14 del decreto IVA](#)) – è inteso come l'intero importo che il destinatario, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un prestatore indipendente nel territorio dello Stato membro in cui l'operazione è imponibile per ottenere i servizi al momento della prestazione. La definizione che precede è contenuta nell'[articolo 72 della Direttiva](#), la quale regola altresì l'ipotesi in cui non siano accettabili prestazioni di servizi analoghe, nel qual caso il valore normale è un importo **non inferiore** alle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione della prestazione.

Diversa è, invece, la modalità di determinazione della base imponibile dell'**autoconsumo**

esterno di servizi, regolato nella legislazione interna dall'[articolo 3, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#) in riferimento alle prestazioni di servizi effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero per finalità estranee all'attività, alla duplice condizione che l'operazione sia di valore superiore a 50 euro e che l'imposta assolta "a monte" sia detraibile. In tal caso, occorre infatti avere riguardo alle **spese sostenute** per l'esecuzione della prestazione, così come previsto dall'[articolo 75 della Direttiva](#) e, per la norma nazionale, dall'[articolo 13, comma 2, lettera c\), del decreto IVA.](#)

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

LE NOTE DI VARIAZIONE, IL VOLUME D'AFFARI E IL MECCANISMO DELLA DETRAZIONE ➤

Milano Verona



CRISI D'IMPRESA

Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa

di Andrea Rossi

Tra le procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare, spetta sicuramente al **concordato preventivo** un posto di rilevo, soprattutto a seguito dell'attuale stagione di riforme; si tratta di una procedura di natura concorsuale a carattere "volontario", potendo essere attivata esclusivamente dall'imprenditore in "**stato di crisi**" e, dunque, non necessariamente anche insolvente.

Pertanto, con l'intento di facilitare la rapida emersione della crisi e di agevolare, anche per fronteggiare la grave situazione economica, le soluzioni concordatarie, il D.L. 83/2012 ha previsto, all'[articolo 161, comma 6, L.F.](#) la possibilità di **anticipare** gli **effetti protettivi** del patrimonio dell'imprenditore (si consideri, a titolo esemplificativo, il divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori) anteriormente all'ammissione alla procedura e anche in assenza della documentazione di cui all'[articolo 161, commi 2 e 3 L.F.](#) che, normalmente, deve essere invece allegata al ricorso introduttivo: si tratta dell'ormai ben conosciuto concordato "**in bianco**" o "**con riserva**" (o, ancora, "**prenotativo**").

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni più volte si sono riscontrate nei vari Tribunali situazioni in cui il debitore ha **abusato** del concordato "con riserva", utilizzandolo talvolta con finalità meramente **dilatorie** o addirittura **fraudolente**, tantoché il D.L. 69/2013 ha **ampliato** i poteri di controllo sull'attività svolta dal debitore nel periodo interinale che precede l'eventuale ammissione alla procedura: ciò soprattutto attraverso la possibilità, da parte del Tribunale, di **anticipare** la **nomina** del Commissario Giudiziale, cioè di un professionista indipendente garante degli interessi dei creditori.

E proprio per meglio inquadrare il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha predisposto un **apposito documento** lo scorso mese di giugno, precisando innanzitutto che la figura del Pre-Commissario Giudiziale **non costituisce** una nuova figura di Commissario, con norme diverse in tema di requisiti o responsabilità ma, diversamente, si tratta di un ruolo con **funzioni specifiche** in una **determinata fase della procedura di concordato**; pertanto, nel presente articolo saranno approfonditi alcuni aspetti inerenti la **nomina** del Pre-Commissario Giudiziale, rimandando a successivi contributi gli aspetti inerenti le funzioni, i poteri, le informative, i contenuti dei pareri ed i rapporti con gli altri organi della procedura.

Secondo il documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la *ratio legis* sembra indurre a superare il tenore letterale dell'[articolo 161 L.F.](#) e, in particolare, a ritenere la nomina del Commissario Giudiziale nella fase "prenotativa"

non meramente facoltativa; inoltre, laddove nominato, il Commissario Giudiziale, stante il richiamo all'[articolo 29 L.F.](#), “deve, entro i due giorni successivi alla sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione”. Laddove non sia rispettato tale termine, il Tribunale deve **provvedere d'urgenza** alla nomina di un altro Commissario Giudiziale stante la necessità di una **rapida** entrata in funzione dell'organo, ancor più pressante ove riferita al concordato preventivo “con riserva”, proprio per **tutelare** il patrimonio e gli interessi dei creditori; si tratta, infatti, di una **fase** della procedura **molto delicata** poiché il debitore mantiene in ogni caso la gestione dell'impresa e, nel frangente, possono sorgere crediti di natura prededucibile nel successivo eventuale fallimento.

Sempre nel documento in esame, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approfondisce una prassi in uso in più di un Tribunale, che prevede la nomina di **più di un Commissario**, che trova giustificazione nell'opportunità (se non proprio necessità) di avvalersi di **professionalità distinte** (solitamente un legale ed un commercialista) in ragione della “*particolare importanza, rilevanza o complessità dell'impresa o della procedura*”.

In modo particolare, benché la formulazione letterale dell'articolo 163, secondo comma, L.F. prenda in considerazione l'incarico conferito ad una sola persona fisica, il documento in esame ritiene che la nomina di una **pluralità di Commissari** non strida con il dettato normativo, trovando applicazione, in tal caso, il criterio fondato sull'interpretazione sistematica delle norme che in via generale prevedono la possibilità per il giudice di avvalersi del contributo e dell'attività di **organi tecnici collegiali**; pertanto, la nomina di una pluralità di professionisti, sempre secondo il documento in esame, non ravvisa la formazione di un **organo collegiale** ma la semplice **organizzazione di un ufficio pluripersonale**, con il corollario che a ciascun professionista, risulteranno imputabili **attività e relative responsabilità**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER I SOGGETTI NON FALLIBILI



AGEVOLAZIONI

Bonus cultura: modalità di utilizzo della Carta elettronica

di Giovanna Greco

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016, il [DPCM 15 settembre 2016, n. 187](#) che indica e definisce i **criteri e le modalità di utilizzo della Carta elettronica** ([articolo 1, comma 979, L. 208/2015](#), il c.d. “*bonus cultura*”). Il decreto attribuisce ai cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia e che compiono 18 anni nel 2016, l’importo di **500 euro** da spendere, entro il **31 dicembre 2017**, in “prodotti” culturali.

I dati anagrafici dei beneficiari saranno accertati attraverso il **Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese**, gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale. La Carta è utilizzata attraverso buoni spesa, individuali e nominali, generati dal beneficiario mediante apposita **registrazione** sulla piattaforma elettronica.

Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, nonché le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta, sono inseriti, a cura del MIBACT, in un apposito **elenco**, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.

Per **l’attivazione della Carta**, i soggetti beneficiari devono provvedere alla **registrazione** sull’apposita piattaforma **entro il 31 gennaio 2017**.

In particolare, per usufruire del **bonus 18App**, i neo-diciottenni devono provvedere a registrarsi su uno degli *identity provider* coinvolti nel servizio. Sono cinque: si tratta di Aruba, Infocert, Poste, Sierte e Tim. Dopo la registrazione, si ottiene il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, conosciuto anche come **“Spid”**. Lo Spid consente agli utenti di venire **riconosciuti** dallo Stato; autenticati in questo modo, i ragazzi riceveranno le **credenziali** che permettono di accedere a tutti i servizi che la pubblica Amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini *online* e anche a molti servizi offerti da privati. Grazie allo Spid i ragazzi potranno effettuare il **login**, entrare nel sistema e accreditarsi all’interno dell’App, semplicemente digitando i propri dati personali, il numero di cellulare, l’email e l’indirizzo di residenza. Eseguita la procedura, un **plafond** di 500 euro verrà generato in maniera **automatica**. Il *plafond* sarà attivo dal giorno del diciottesimo compleanno, fino all’ultimo giorno del 2017.

Il **bonus** è attribuito per l’acquisto di:

- biglietti per rappresentazioni **teatrali** e **cinematografiche** e **spettacoli dal vivo**;
- **libri**;
- titoli di accesso a **musei**, **mostre** ed eventi culturali, **monumenti**, **gallerie**, aree

archeologiche e **parchi naturali**.

Gli **esercenti** avranno la possibilità di potersi registrare all'iniziativa fino a giugno 2017 e promuovere la propria attività scaricando il **kit** informatico che contiene la locandina in formato PDF pronta da stampare per l'affissione e l'utilizzo editoriale.

La modalità consentirà ai giovani di fare *shopping* in librerie, entrare in teatri e cinema, visitare musei e mostre.

Il *bonus* cultura, organizzato dal Ministero per i Beni Culturali, andrà a privilegiare più di **mezzo milione di ragazzi e ragazze**.

Dopo ogni acquisto sarà creato un **voucher**: l'importo dell'operazione di acquisto verrà **scalato** dai 500 euro solo una volta che se ne sarà fruito. Il **voucher** potrà essere usato per l'acquisto in formato digitale oppure per l'acquisto, secondo modalità tradizionali, recandosi nel negozio scelto. È possibile salvare e poi stampare il **voucher**, ma, se si desidera, è anche possibile semplicemente esibirlo all'esercente dal proprio **notebook**, **tablet** o **smartphone**, visualizzandolo come *code*.

Il MIBACT **vigila** sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme, alla **disattivazione** della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di un esercente.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

I FINANZIAMENTI EUROPEI PER LE PMI ►►

Bologna Firenze Milano Roma Treviso Verona



BUSINESS ENGLISH

“So-called”, “formerly known as”: come tradurre ‘cosiddetto’ in inglese

di Stefano Maffei

Quando si scrive in una lingua straniera è talvolta necessario riferirsi a acronimi, espressioni gergali, nomi che potrebbero non essere chiari all'interlocutore e che necessitano quindi di una qualche forma di spiegazione aggiuntiva. Visto che la **chiarezza** nel linguaggio legale e commerciale è tutto (*Clarity, above all* recita una famosa citazione) suggerisco di tenere a mente alcune parole inglesi che possono aiutarci a fornire spiegazioni in maniera semplice, rapida e diretta.

Rispetto a *nicknames* ovvero a **espressioni di uso comune ma non ufficiali** (*unofficial names*) suggerisco di impiegare *so-called*, espressione da collocare immediatamente prima del sostantivo in questione (esattamente come avviene con **cosiddetto** in italiano).

Ecco un paio di esempi.

Credo conosciate tutti KPMG, EY, Deloitte e PwC: sono le **cosiddette Big Four**. È quindi corretto scrivere *the so-called “Big Four” are the largest accounting firms: are the four largest professional services networks in the world, offering audit (revisione contabile), assurance, tax, consulting, advisory, actuarial, corporate finance and legal services.*

Nell'ambito della **contrattualistica internazionale** sono assai diffuse alcune **clausole standard**, spesso definite come *boilerplate clauses*. È quindi corretto scrivere che *many forms of commercial contracts tend to contain a variety of so-called boilerplate clauses (i.e. clauses with standard wording that are routinely used)*.

Talvolta accade che i nomi ufficiali di aziende, enti o istituzioni o persino Stati **si modifichino nel corso del tempo** e che sia necessario, sempre per chiarezza, richiamare in una frase il nome precedente – non più attuale ma magari ancora assai conosciuto. In questo caso suggerisco l'espressione *formerly known as ...* (traduzione letterale **noto in passato come...**).

Ecco anche in questo caso un paio di esempi.

The debate we are holding today (il dibattito che **si sta svolgendo oggi**) *is an opportunity to highlight* (di **evidenziare**) *the tragic conditions in Bangladesh, which was formerly known as East Bengal*. Se vi recate a Londra per un viaggio studio, per esempio, *you may visit the UK Supreme Court, formerly known as the House of Lords* (oggi la *House of Lords* è solamente uno dei rami del

Parlamento inglese, mentre prima del 2009 era anche la corte al vertice del sistema giudiziario).

Siete ancora in tempo per iscrervi al nuovo corso di inglese commerciale e legale di Euroconference e EFLIT che si terrà a novembre a Bologna. Per maggiori informazioni visitate il sito www.eflit.it